



**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 163/2006
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA
SEDE CONSOB DI ROMA**

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi di vigilanza armata (CPV 98341140 Regolamento CE n. 213/2008 – GU europea L 74 del 15/03/2008, All. IIB al D.Lgs.163/2006) presso la sede Consob di Roma:

- diurno, nei giorni lavorativi, presso l'ingresso di via Martini 3, della sede Consob di Roma;
- diurno e notturno, tutti i giorni dell'anno, presso l'ingresso di via Martini 7, della sede Consob di Roma;
- diurno, nei giorni lavorativi, presso l'ingresso di via Monteverdi 19, della sede Consob di Roma.

Le relative modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel documento “capitolato tecnico”.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO PRESUNTO

Il contratto per l'esecuzione del servizio in oggetto avrà durata di 60 mesi e decorrerà dall'1.1.2015 e con scadenza il 31.12.2019. Ferma restando la durata complessiva del contratto di 60 mesi, la decorrenza sarà quella di effettivo avvio del servizio, previsto appunto per l'1.1.2015.

Sono stimate 103.386 ore di servizio di vigilanza armata nel periodo contrattuale. Sono stimate inoltre 750 ore eventuali di servizio integrativo di vigilanza armata di cui al successivo art. 3, che la Consob si riserva di chiedere a fronte di specifiche esigenze nel periodo contrattuale e che saranno remunerate a consumo solo in caso di effettivo utilizzo.

L'importo complessivo presunto del servizio ammonta a €2.506.164,00 (IVA esclusa) per l'intero periodo contrattuale, di cui € 6.900,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari a €115,00 mensili). Il predetto importo complessivo del servizio è comprensivo della stima di € 18.000,00 per le predette 750 ore eventuali di servizio integrativo di vigilanza armata.

La tariffa oraria posta a base di gara è pari a € 24,00 (IVA esclusa). Nella stessa non sono inclusi i predetti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che saranno corrisposti per intero alla società aggiudicataria.

ART. 3 – SERVIZI INTEGRATIVI E SPECIALI

La Consob si riserva la facoltà di richiedere servizi di vigilanza ad integrazione del servizio ordinario – alle stesse condizioni di tariffa oraria onnicomprensiva e nel limite del quinto dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 68 del proprio Regolamento di amministrazione, in occasione di particolari circostanze od eventi speciali. La Consob si riserva altresì di richiedere servizi di vigilanza speciali ed aggiuntivi, alle condizioni economiche e tecniche che saranno concordate con il Prestatore caso per caso.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONI

Per poter eseguire il servizio oggetto della gara occorre essere in possesso della licenza prefettizia, prevista dalla normativa vigente in materia (articoli 134 e ss. R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. – TULPS e relativo regolamento attuativo) per l'esercizio dei servizi di vigilanza armata. A tal fine nel prosieguo del rapporto contrattuale, il Prestatore dovrà presentare annualmente la copia delle dichiarazioni di volontà di prosecuzione dell'attività di vigilanza per ciascuno degli anni successivi, pena la risoluzione del contratto medesimo senza oneri per la Consob.

ART. 5 - OBBLIGHI PER IL PRESTATORE

Oltre a tutto quanto previsto nel documento Capitolato tecnico, il Prestatore si impegna e si obbliga a:

- 1) rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di vigilanza privata, in particolare per quanto riguarda gli addestramenti periodici ed il tipo di armamento individuale in dotazione al personale di vigilanza;
- 2) impiegare, nello svolgimento del servizio oggetto della presente procedura, personale che sia stato nominato guardia particolare giurata con decreto prefettizio e sia in possesso della licenza di porto d'armi in corso di validità per svolgere attività di servizio armato;
- 3) equipaggiare le G.P.G. delle attrezzature di cui all'art. 4 "Attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico dell'appaltatore" del documento "capitolato tecnico" in perfetto stato di efficienza;
- 4) istruire, addestrare, equipaggiare ed informare sui rischi le G.P.G. che, per ogni turno, dovranno essere di eventuale supporto alle Squadre di Emergenza di sede;
- 5) presentare, su richiesta del Responsabile per l'esecuzione del contratto Consob, un certificato di sana e robusta costituzione per ogni G.P.G. impiegata, nonchè dimostrare, in ogni momento, che tutte le guardie svolgono i periodici addestramenti previsti dalle leggi vigenti;
- 6) disporre che ogni addetto al servizio di vigilanza armata indossi in modo ben visibile sull'uniforme il proprio tesserino personale con fotografia;
- 7) osservare e fare osservare la massima riservatezza - come specificato al successivo art. 11 "obbligo di riservatezza"- su notizie, fatti e documenti, in particolare registri, verbali e annotazioni, dei quali ogni addetto ai servizi oggetto della presente procedura dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- 8) nominare un proprio dipendente quale responsabile del servizio secondo quanto previsto



- al successivo art. 16;
- 9) sostituire, in caso di conforme motivata richiesta della Consob, il personale operante presso le sedi Consob, evitando di reimpiegarlo presso tale sede per l'intera durata dell'appalto. In proposito si fa presente che la Consob si riserva la possibilità di escludere il personale che non sia di proprio gradimento, per cattivo contegno, incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle rispettive incombenze;
 - 10) non sostituire nel corso dell'esecuzione del contratto il personale che il Prestatore stesso abbia inizialmente adibito al servizio di GPG presso la sede Consob, senza il preventivo benestare del Direttore dell'esecuzione del contratto Consob, fatti salvi i casi di necessità, urgenza o forza maggiore;
 - 11) non impiegare personale che abbia rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado con il personale Consob in loco;
 - 12) presentare su richiesta della Consob, la documentazione necessaria per comprovare la propria correttezza contributiva INPS e INAIL.

Tutte le G.P.G. addette al servizio di vigilanza armata dovranno essere idonee sotto il profilo psico-fisico, di accertata esperienza e riservatezza e dovranno mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale Consob sia delle altre persone che accedono legittimamente alla sede; dovranno, inoltre, espletare i propri compiti con la massima diligenza in relazione alle proprie specifiche mansioni.

Per tutti i servizi che si eseguiranno nell'ambito del presente appalto, i dipendenti del Prestatore dovranno operare esclusivamente in base alle istruzioni del Responsabile del servizio del Prestatore medesimo.

La Consob si riserva la facoltà, in caso di necessità, di impartire disposizioni per l'esecuzione del servizio direttamente alle G.P.G..

Il Prestatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione al Regolamento di Polizia ed alle norme legislative e regolamentari inerenti i servizi di vigilanza privata in genere e quello specificamente oggetto della presente procedura.

Il Prestatore non sarà ritenuto responsabile per disservizi e/o ritardi dovuti a scioperi o agitazioni sindacali (di carattere non aziendale per causa dell'Istituto di vigilanza), impedimenti derivanti da motivi di ordine pubblico, eventi di carattere naturale e cause comunque non dipendenti dalla propria volontà; tuttavia, dell'eventuale verificarsi di tali eventi il Prestatore dovrà dare immediata comunicazione per Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla Consob.

In caso di astensione dal lavoro per azioni sindacali dei propri dipendenti, il Prestatore è tenuto a darne avviso alla Consob, a mezzo telegramma o telefax, almeno 4 ore prima dell'inizio dell'astensione; solo se il Prestatore avrà osservato le prescrizioni di cui sopra, sarà considerato non responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse in proposito derivare alla Consob.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della buona esecuzione del servizio, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo contrattuale o nella diversa percentuale prevista dall'art. 113 del.dlgs. 163/2006, trasmettendo alla Consob la documentazione giustificativa ai fini della stipula del contratto.

Per corrispettivo contrattuale s'intende il prodotto della tariffa oraria offerta per il numero di ore stimato in relazione all'intero servizio (104.136, comprensivo delle 750 ore stimate per i servizi aggiuntivi), al quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza (€ 6.900,00). Tale cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle forme previste dall'art. 113 del.d.lgs 163/2006 e dovrà avere validità per l'intera durata del servizio. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della Consob.

La fideiussione sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Consob verso il Prestatore - a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare la garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Consob, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte del Prestatore di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con cadenza annuale dalla Consob, su richiesta del Prestatore medesimo. Il restante 25% dell'iniziale importo garantito sarà svincolato solo dopo il pagamento dell'ultima fattura, sempre previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della predetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Consob, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 7 – IMPORTO DEGLI ONERI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'importo degli oneri in materia di sicurezza è pari a €6.900,00 (IVA esclusa) nel periodo contrattuale, pari a € 115,00 (IVA esclusa) mensili. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso e saranno pertanto corrisposti per intero all'impresa aggiudicataria in rate mensili posticipate.

ART. 8 – CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il presente appalto sarà eseguito e compensato a misura, sulla base delle effettive prestazioni rese (espresse in termini di ore lavorative) e della tariffa oraria offerta in sede di gara oltre a quanto dovuto per gli oneri di sicurezza (pari a €115,00 mensili – IVA esclusa) che saranno corrisposti per intero al Prestatore.



I pagamenti saranno effettuati a fronte di fatture mensili posticipate, emesse come segue:

A) una fattura intestata alla Consob - Divisione Amministrazione - Ufficio Amministrazione di Roma - Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma (codice fiscale: 80204250585), che può essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, relativamente:

1. all'intero servizio di vigilanza armata prestato nel mese di riferimento presso l'ingresso di via G.B. Martini, 3 (proprietà esclusiva Consob);
2. al 60% (sessantapercento) del servizio di vigilanza armata prestato nel mese di riferimento presso l'ingresso di via G.B. Martini, 7 (proprietà condominiale) relativamente al servizio di 24 ore su 24 - 365 giorni/anno;
3. al servizio di n. 4 ore, delle complessive 12, prestato dalle ore 20,00 alle ore 8,00 - 365 giorni/anno, presso l'ingresso di Via G.B. Martini, 7 (guardia aggiuntiva in servizio esclusivo);
4. al 60% (sessantapercento) del servizio di n. 8 ore, delle complessive 12, prestato dalle ore 20,00 alle ore 8,00 - 365 giorni/anno, presso l'ingresso di Via G.B. Martini, 7 (guardia aggiuntiva in servizio condominiale);
5. al 60% (sessantapercento) del servizio di vigilanza armata prestato nel mese di riferimento presso l'ingresso di via Monteverdi, 19 (proprietà condominiale);
7. alla quota di oneri per la sicurezza di spettanza Consob, che avuto riguardo al 60% delle prestazioni relative al aree condominiali e alle prestazioni esclusive, è pari a € 101,68 (IVA esclusa) al mese.

B) una fattura indirizzata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - P.zza G. Verdi, 6/a - 00198 Roma (Codice Fiscale/Partita Iva: 97076950589), relativamente:

1. al 40% (quarantapercento) del servizio di vigilanza armata prestato nel mese di riferimento presso l'ingresso di via G.B. Martini, 7 (proprietà condominiale) relativamente sia al servizio di 24 ore su 24 - 365 giorni/anno;
2. al 40% (sessantapercento) del servizio di n. 8 ore, delle complessive 12, prestato dalle ore 20,00 alle ore 8,00 - 365 giorni/anno, presso l'ingresso di Via G.B. Martini, 7 (guardia aggiuntiva in servizio condominiale);
3. al 40% (quaranta per cento) del servizio di vigilanza armata prestato nel mese di riferimento presso l'ingresso di via Monteverdi, 19 (proprietà condominiale);
4. alla quota di oneri per la sicurezza di spettanza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativa al mese di riferimento, che avuto riguardo al 40% delle prestazioni relative alle aree condominiali, risulta pari a €13,32 (IVA esclusa) al mese.

In sede di fatturazione saranno eventualmente consuntivati i costi derivanti dalle prestazioni per servizi integrativi e speciali di cui al precedente articolo 3.

Alle fatture dovrà essere allegata la documentazione di cui all'art. 10 "documentazione di consuntivo" del documento "capitolato tecnico".



I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario sul c/c dedicato di cui all'articolo 16, previa verifica di regolare esecuzione delle prestazioni ed i mandati di pagamento saranno emessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, fatto salvo quanto previsto al citato art. 10 del documento capitolato tecnico per il caso di presentazione di documentazione di consuntivo non conforme.

In ogni caso sull'importo netto dei pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinata alla regolarità contributiva del Prestatore da verificare mediante acquisizione d'ufficio del DURC.

Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico del Prestatore, troverà applicazione l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Precisazione:

Con riguardo alle disposizioni in punto di fattura elettronica, di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 ed al D.M. 3.4.2013 n. 55, si fa presente che:

- la Consob non rientra tra le Pubbliche Amministrazioni obbligate a ricevere esclusivamente fatture elettroniche a partire dal 6 giugno 2014 e, pertanto, il Prestatore potrà emettere una fattura di tipo tradizionale, salvo quanto precisato al punto che segue;
- la Consob ha in corso di realizzazione del nuovo sistema informativo di gestione della propria contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, che consentirà – entro alcuni mesi – di poter ricevere, gestire ed archiviare anche fatture elettroniche. Si fa riserva di fornire nel corso dell'esecuzione del contratto, maggiori e più particolareggiate informazioni circa le modalità per la compilazione e l'invio delle fatture elettroniche

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.. In particolare, il Prestatore è obbligato ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa.

A tal fine, il Prestatore si impegna a comunicare alla CONSOB gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. La CONSOB provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il presente affidamento a mezzo bonifico bancario. Sui bonifici bancari concernenti il presente affidamento sarà riportato il CIG (codice identificativo gara) riferito alla seguente procedura.

Il mancato utilizzo, nelle transazioni concernenti il presente contratto, del bonifico bancario o



postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

ART. 10 – NORME INFORTUNISTICHE E MISURE DI SICUREZZA

Tutto il personale impiegato dal Prestatore per l'esecuzione del servizio in oggetto deve essere a conoscenza dei rischi derivanti dal proprio lavoro. A tal fine sarà consegnato al Prestatore il DUVRI, che dovrà essere da questi sottoscritto.

Il personale, pertanto, dovrà avere a disposizione i mezzi necessari e dovrà osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, sia quelle di legge che quelle prodotte dal Prestatore.

Inoltre il Prestatore dovrà osservare le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie ed ogni altra disposizione attualmente in vigore o che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e per la tutela materiale e morale dei lavoratori, con particolare riferimento al D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, nè diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Il Prestatore è altresì responsabile per l'esatta osservanza dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori. A tal fine, è tenuto ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte di questi ultimi.

Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto o ad altre procedure selettive e, comunque, previa formale comunicazione alla Consob.

Il Prestatore è, inoltre, tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché alla rigorosa osservanza delle regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti od altro di cui verrà a conoscenza nello svolgimento della presente procedura. Si rinvia in proposito al contenuto del "Documento Privacy" che costituisce parte integrante degli atti gara e che sarà allegato al contratto da sottoscrivere con il Prestatore.

In particolare, ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali degli utenti della CONSOB ovvero di terzi di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente procedura possono essere trattati dal Prestatore esclusivamente per i fini dell'espletamento dell'acquisizione in oggetto: tale clausola ha per la CONSOB carattere essenziale e la sua violazione darà luogo alla risoluzione del contratto in danno e per colpa del Prestatore.

Questi si impegna, inoltre, a rispettare le istruzioni specifiche che riceverà dalla CONSOB per il trattamento dei dati personali e ad integrare le procedure già in essere, nonché a relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate e ad informare la CONSOB in caso di situazioni

anomale o di emergenze che dovessero presentarsi relativamente al trattamento dei dati.

ART. 12 – RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Prestatore è ritenuto responsabile di qualunque fatto che, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, arrechi danno ai beni di proprietà della Consob o di terzi o che cagioni danno al personale Consob o a terzi e si impegna, conseguentemente, al relativo risarcimento nei termini di legge.

Il Prestatore si impegna a stipulare, a propria cura e spese, apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile per la copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione dell’intero servizio, senza applicazione di alcuna franchigia per la Consob, con un massimale unico per ciascun sinistro non inferiore a €1.500.000,00 per danni a persone e cose, fatto salvo quanto previsto da disposizioni di legge. Tale polizza dovrà essere esibita alla Consob prima della stipula del contratto.

ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietato al prestatore di subappaltare, in tutto o in parte, ad altri l’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura. In base a quanto disposto dall'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 14 – REVISIONE PREZZI

Con cadenza annua, a partire dal secondo anno contrattuale, si procederà - su richiesta del Prestatore - alla revisione prezzi con le modalità di cui all’art.115 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163.

ART. 15 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati nel corso della procedura, o comunque acquisiti a tale scopo dalla CONSOB, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura medesima ed avverrà - a cura delle persone preposte al relativo procedimento - presso la CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste, pertanto la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

In relazione ai dati che lo riguardano, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (ad esempio il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intellegibile, il diritto di chiederne eventualmente la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento).

Titolare del trattamento è la CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui



sopra.

ART. 16 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Prestatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile del servizio di vigilanza armata il cui nominativo sarà formalmente comunicato alla Consob prima dell'inizio delle prestazioni. Il Responsabile del servizio dovrà essere graduato (almeno a livello di maresciallo), non inferiore al 3° livello super del C.C.N.L., non in turno ma in permanente reperibilità.

Il Responsabile del servizio avrà la responsabilità della gestione del personale e della tenuta dei turni di lavoro e, inoltre, sarà il naturale referente tecnico ed amministrativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Consob di cui al successivo articolo.

ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'attuazione dell'oggetto contrattuale ed il regolare adempimento di tutte le prestazioni previste sarà seguita, controllata e verificata dalla Consob per mezzo di un proprio dipendente nominato Direttore dell'esecuzione del contratto, il cui nominativo sarà comunicato al Prestatore per iscritto prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Consob, curerà i rapporti con il Responsabile del Servizio, di cui al precedente art. 16, ed avrà in particolare il compito di:

- redigere e sottoscrivere il verbale di inizio attività per conto della Consob,
- controllare e verificare che il servizio venga eseguito secondo i tempi e le modalità previste nei documenti contrattuali;
- impartire disposizioni alle G.P.G. in caso di necessità;
- richiedere e concordare le eventuali prestazioni integrative ed aggiuntive.

ART. 18 - PENALITA' E RISOLUZIONE

Le penalità relative all'espletamento del presente appalto sono stabilite per ogni inadempienza nei modi di seguito elencati, previa contestazione di addebito comunicata al Prestatore a mezzo raccomandata A.R., anticipata via telefax:

servizio di vigilanza armata in postazione fissa:

- per mancata prestazione parziale giornaliera del servizio: 2 volte il compenso orario contrattuale moltiplicato per il numero delle ore di mancato parziale servizio giornaliero;
- per mancata prestazione totale giornaliera del servizio: 3 volte il compenso orario contrattuale moltiplicato per il numero delle ore del mancato totale servizio giornaliero.

servizio di ronda e ispezione:

- per mancata prestazione di ogni giro di ronda ed ispezione: 3 volte il compenso orario contrattuale moltiplicato per il numero di giri di ronda ed ispezione non effettuati.

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni causati alla Consob.



L'applicazione (per causa non dipendente da forza maggiore) e l'entità delle penali saranno formalmente portate a conoscenza del Prestatore.

Qualora, effettuata la contestazione nei modi citati, dovesse persistere l'inadempienza da parte del Prestatore la Consob potrà notificare al suddetto, nei medesimi modi, ulteriore contestazione di addebito delle conseguenti penalità con contestuale diffida all'adempimento. Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della raccomandata A.R. (anticipata via telefax) contenente l'ulteriore contestazione e contestuale diffida, senza che il Prestatore abbia provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni, è riconosciuto alla Consob, senza necessità di preavviso o formalità alcuna, il diritto di risolvere il rapporto contrattuale per colpa e fatto del Prestatore stesso, con rivalsa sulla cauzione e salva la facoltà per la Consob medesima di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

L'ammontare della penalità sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che la Consob dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. Le penali sono cumulabili tra loro e non potranno comunque superare l'importo complessivo del 10% del controvalore contrattuale.

Il contratto potrà, inoltre, essere risolto - previa contestazione scritta degli addebiti - nell'ipotesi di violazione prevista dall'art. 9 "tracciabilità dei flussi finanziari", dall'art. 11 "obbligo di riservatezza", nonché per inosservanza di ciascuno degli obblighi specificamente elencati all'art. 5 "Obblighi del prestatore".

ART. 19 - RECESSO

La Consob ha diritto di recedere dal presente contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata a.r..

Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consob.

In caso di recesso della Consob, il Prestatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo delle attività non eseguite, calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 6 (n. ore previste x Tariffa oraria offerta) e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo di cui al precedente art. 6, nessun indennizzo sarà dovuto al Prestatore.

Il Prestatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Nel caso di trasferimento, anche temporaneo, dei propri uffici presso altro immobile (sempre sito nel comune di Roma) la Consob potrà chiedere al Prestatore di erogare le prestazioni di



vigilanza armata di cui al presente contratto, in tutto o in parte, presso il nuovo immobile alla stessa tariffa oraria.

ART. 20 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ovvero ancora venga meno l'autorizzazione Prefettizia all'esercizio dell'attività, la CONSOB ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, il Prestatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 21 - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE

Le eventuali spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti al contratto sono a carico del Prestatore.

Inoltre, in conformità al disposto dell'articolo 55 del D.P.R. n° 634/72, sono a carico del Prestatore le eventuali spese di registrazione del contratto.

L'IVA è a carico della Consob e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella misura prevista dalla legge.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta o indiretta, che sia relativa al contratto nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente il Foro di Roma.